



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ARMANDO ARGANO

Presidente

SIMONE COLLA

Componente

RICCARDO AQUILANTI

Componente Relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI RINVIO

C.A. 05/18 (P.A. 90/17)

CONTRO

PAOLO POMPONI

Per la decisione a seguito del provvedimento di rinvio emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport a definizione del giudizio recante 40/18 promosso dallo stesso Pomponi;

PREMESSO IN FATTO

- La questione che occupa lo scrivente Collegio è articolata e necessita di opportuna ricostruzione;

Primo grado di Giudizio:

- Il sig. Paolo Pomponi, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per violazione dell'art 1.1 nonché dell'art. 8, lettera d) e g), del Regolamento di Giustizia FISE;

- L'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 24 novembre 2017 trasmessa alla Procura Federale ed a firma di Nicolò Patrone, con la quale lo stesso esponeva quanto accaduto a seguito di un rapporto relativo alla compravendita del 50% del cavallo Clover Lucky, passaporto 19526BXX, realizzata in data 1 febbraio 2012 e concordata per la somma di euro 29.000,00. Veniva redatta apposita scrittura privata e contestualmente corrisposta al Pomponi la somma di euro 15.000,00 a titolo di acconto, somma che lo stesso provvedeva a incassare. Trascorso circa un mese dall'accordo, tuttavia, il contratto veniva risolto a causa di problemi fisici riscontrati nel cavallo, con conseguente restituzione dello stesso. Il Pomponi, rientrato nella disponibilità del cavallo, riconoscendo il debito, si impegnavo formalmente, in data 17 luglio 2012, a restituire la somma versata dal Patrone a mezzo di



assegni con scadenza al: 30 agosto 2012, 30 settembre 2012 e 30 ottobre 2012. Tali pagamenti venivano disattesi, costringendo il Patrone a diffidare il Pomponi ad adempiere tramite propria missiva del 4 giugno 2012. Successivamente il Pomponi emetteva n. 3 cambiali con scadenza al: 15 aprile 2014, 15 maggio 2014 e 16 giugno 2014, a titolo di acconto sulla somma dovuta. Per tutte le cambiali, tuttavia, veniva elevato protesto e, per tale inadempimento, seguiva azione legale per il recupero delle somme a mezzo di atto di precetto notificato in data 12.06.2015 e venivano instaurate procedure esecutive mobiliari con, altresì, successivo atto d'intervento. Il Patrone sentito dal Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, in data 11 dicembre 2017 confermava sostanzialmente quanto contenuto nell'esposto;

- In data 12.01.2018 veniva emesso avviso di conclusione indagini con contestuale intenzione di procedere a deferimento. Il Pomponi inviava memoria difensiva, per tramite dell'avv. Veronica Cavatorta con la quale sostanzialmente rilevava: 1) la natura meramente patrimoniale della vicenda; 2) l'omessa notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, e la conoscenza della procedura esecutiva al solo atto d'intervento; 3) l'aver erroneamente proceduto, il creditore/esponente, dapprima per euro 7.500,00 sulla base dei titoli cambiari e poi anche sulla scorta della scrittura privata per l'ulteriore somma di euro 15.000,00 e, quindi, per una somma superiore a quanto corrisposto come anticipo per la compravendita del cavallo, circostanza che ha reso necessaria l'opposizione in giudizio da parte del Pomponi; 4) il mancato ricevimento della lettera di messa in mora, determinato dai cambi di residenza per via della separazione coniugale in atto all'epoca dei fatti; 5) la non volontà del Pomponi di sottrarsi ai pagamenti palesata dall'accantonamento bancario della somma di euro 4.340,45 in favore del Patrone. Nel riservarsi azione ordinaria verso il Patrone per le dichiarazioni rese, concludeva allegando documentazione a supporto delle difese;
- Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 20 febbraio 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- Il deferito depositava memoria difensiva datata 6 febbraio 2018 a firma degli avv.ti Vincenzo Giardino e Fabrizio Cacace;
- Lo scritto difensivo eccepiva e sollevava: 1) il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale e la violazione dell'art. 3 della legge del 17.10.2003 n. 280. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43 e 44 del Regolamento di Giustizia; 2) l'incompetenza del Tribunale Federale e la violazione dell'art. 68 dello Statuto FISE; 3) la prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e violazione art. 65 del Regolamento di Giustizia; 4) l'insussistenza delle contestate aggravanti e la falsa applicazione dell'art. 8, lettera d) e g) del Regolamento di Giustizia. Nel merito il Pomponi rilevava di aver già corrisposto la somma di euro 1.732,94 e che il cavallo Clover Lucky risultava intestato alla scuderia MP della quale il



Pomponi è socio al 45%, e che l'importo sarebbe stato versato alla stessa società. Il Pomponi, pertanto, si sarebbe fatto carico della restituzione di tale somma causa problemi personali con la di lui moglie nonché amministratrice unica della MP, *la quale avrebbe all'epoca dei fatti impedito l'accesso ai conti societari*. Reiterava la circostanza, già sollevata nella precedente memoria davanti alla Procura Federale, di omessa notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi nonché l'erronea azione posta in essere dapprima per la somma di euro 7.500,00 e poi di ulteriori 15.000,00 con conseguente atto d'intervento fondato sulla scrittura privata del 12 luglio 2012;

- Ripercorrendo le medesime conclusioni della prima memoria, sosteneva ancora l'omessa notifica della lettera di messa in mora, determinata dal cambio di residenza per via della separazione coniugale in atto all'epoca dei fatti nonché l'assenza di volontarietà del Pomponi di sottrarsi ai pagamenti, dimostrata dall'avvenuto accantonamento bancario della somma di euro 4.340,45 in favore del Patrone. Formulate le eccezioni di giurisdizione, competenza e di avvenuta prescrizione concludeva, in subordine, con richiesta di proscioglimento perché i fatti non costituirebbero illecito disciplinare e, comunque, non sarebbero imputabili al Pomponi;
- All'udienza del 20 febbraio 2018 davanti al Tribunale Federale erano presenti il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, e il deferito Paolo Pomponi assistito dal proprio difensore avv. Fabrizio Cacace. La Procura Federale, a seguito di relazione introduttiva, nel sostenere quanto già oggetto del capo di incolpazione contenuto nell'atto di deferimento, premesso l'alto livello tecnico e sportivo del tesserato e la sua qualifica di istruttore Federale, rappresentava l'assenza di qualsivoglia ammissione di colpa con riguardo all'inadempimento posto in essere. Sul difetto di giurisdizione, invece, evidenziava come la compravendita di cavalli iscritti ai ruoli federali determinasse la competenza del Tribunale Federale, dovendo ritenere, inoltre, tale procedura avere diversi presupposti e finalità rispetto all'arbitrato. Sull'eccezione di avvenuta prescrizione la Procura rilevava la persistenza, alla data della stessa udienza, dell'inadempimento da parte del deferito e, dovendosi considerare le cambiali emesse proprio dal Pomponi, chiedeva dichiararsi la responsabilità dello stesso per le violazioni di cui al deferimento, con richiesta dell'applicazione della sanzione della sospensione per anni 1 e dell'ammenda per euro 5.000,00;
- La difesa si riportava alle memorie già depositate, specificando che il Pomponi si è sempre dichiarato responsabile per le somme dovute per la compravendita del cavallo, sottolineando, tuttavia, l'assenza di prova circa la difformità eccepita sulle caratteristiche dell'equide, ragione poi posta a fondamento della restituzione e della relativa pretesa di ripetizione delle somme versate. Ribadiva, altresì, la necessità di proporre opposizione alle azioni esecutive poste in essere ritenendo le stesse erroneamente



instaurate per somme superiori a quelle dovute. Sulla richiesta di condanna contestava la assoluta sproporzione dovendo ritenersi la morosità esclusivamente legata a problemi di natura economica del Pomponi, il quale comunque starebbe assolvendo a tale debito attraverso la procedura esecutiva instaurata e, nello specifico, con il pignoramento del quinto dello stipendio. Concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito poiché tale inadempimento non rientrerebbe nelle morosità contenute nell'art. 1 del Regolamento di Giustizia;

- Con sentenza del 06.04.18, pubblicata il 09/04/18 il Tribunale Federale visti gli artt. 1 e 8, lettera d) del Regolamento di Giustizia FISE, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale condannava il Sig. Pomponi alla sanzione della sospensione di mesi sei da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall'attività agonistica applicando la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 2.000,00;
- Il Tribunale Federale nella parte motiva così argomentava la decisione assunta “..... *Appare evidente, infatti, che le controversie sorte sulla compravendita del cavallo non possono assumere da sole valenza disciplinare se non in presenza di comportamenti precedenti, contestuali o successivi, strettamente collegati e connessi alla stessa ma dotati di un rilievo disciplinare se posti in violazione dei principi stabiliti e contenuti nel Regolamento di Giustizia. Il comportamento del Pomponi deve esser valutato nell'intera dinamica del fatto allo stesso contestato, tenendo conto anche dei modi e dei tempi nei quali si è realizzato. Il Patrone, infatti, avrebbe acconsentito a corrispondere in anticipo il pagamento della somma dovuta per l'acquisto del cavallo Clover Lucky in data 1 febbraio 2012. **In data 17 luglio 2012 il Pomponi rilascia dichiarazione di debito con promessa di pagamento in tre rate, scadenze tutte disattese. Nel febbraio 2014 emette poi cambiali, anch'esse rimaste impagate. Il comportamento tenuto dal Pomponi che già dopo pochi giorni, pur avendole ricevute personalmente dal Patrone, non è più nelle condizioni di restituire le somme corrispostegli, unito alla dichiarazione di debito che lo vede inadempiente, nonché alle cambiali emesse dopo ben due anni, non lasciano dubbi sulla violazione dei basilari principi di lealtà e correttezza che devono sempre sussistere nei rapporti tra tesserati. Non si può pensare, infatti, che la compravendita di un cavallo iscritto ai ruoli federali, solo perché avente ad oggetto un'attività meramente economica, possa consentire una deroga al generale principio di lealtà e correttezza, a prescindere dalle motivazioni o all'aspetto psicologico del soggetto che disattende tali dettami, circostanza che potrà rilevare, eventualmente, solo nell'applicazione della misura sanzionatoria più adeguata. Si ricorda, infatti, quanto contenuto all'art 1 del Regolamento di Giustizia: “Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi***



le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati". ...Da ciò discende la valutazione del Tribunale Federale che ritiene censurabile sul piano disciplinare il comportamento tenuto dal Pomponi, il quale ha indotto un altro soggetto, con i propri comportamenti, inequivocabilmente ed in più occasioni, tesi a garantire l'adempimento, ...;

- Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo innanzi la Corte Federale di Appello il sig. Pomponi, eccependo preliminarmente la violazione degli artt. 6, 7 e 8 R.G. per essere state applicate cumulativamente le sanzioni della sospensione dalle cariche ed incarichi federali e dall'attività agonistica, cumulo vietato dall'art. 6 RG ove la sanzione applicata sia inferiore all'anno; eccezione che ha comportato l'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dall'incolpato con lo stesso reclamo ai sensi dell'art. 56, co.4, RG.. Contestava la violazione delle norme sopra richiamate anche sotto il profilo della sproporzione delle sanzioni applicate rispetto alla gravità degli illeciti, citando precedenti;
- Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 64 RG e dell'art. 112 cpc perché, a suo dire, il Tribunale Federale avrebbe individuato e sanzionato un illecito diverso e non contestato (l'inadempimento all'obbligo di pagamento delle cambiali) rispetto a quello deferito dal Procuratore (la compravendita del cavallo). Aggiungeva che tale assunto si rivelava contraddittorio con l'altra affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale troverebbe applicazione il Regolamento di Giustizia vigente all'epoca delle trattative tra le parti, con conseguente violazione dell'art. 75 RG;
- Riproponeva in appello le eccezioni preliminari e di merito svolte in primo grado e ne chiedeva l'accoglimento;
- Infine, in via subordinata e in alternativa alla sanzione applicata in primo grado, chiedeva applicarsi la misura alternativa dell'obbligo del sig. Pomponi di impartire lezioni di equitazione e/o tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano ogni quindici giorni e per il periodo di sei mesi in favore dei tesserati ritenuti meritevoli e indicati dalla Federazione;



- La Procura Federale depositava memoria con la quale contestava gli argomenti dedotti dal reclamante e, con riferimento alla misura alternativa proposta, esprimeva il proprio parere favorevole a condizione che la misura fosse ulteriormente circostanziata con l'indicazione degli orari e dei tesserati destinatari delle lezioni e, inoltre, che fossero date precise garanzie circa l'adempimento degli obblighi di restituzione oggetto della contestazione disciplinare;
- All'udienza del 16 maggio 2018 le parti si riportavano ai precedenti scritti difensivi. L'avv. Cacace, per il reclamante, depositava provvedimento del G.E. sull'atto di intervento contestato. Sottolineava preliminarmente i limiti della devoluzione al Collegio della questione, ai sensi dell'art. 56, co. 6, RG, in assenza di reclamo principale o incidentale della Procura Federale. Precisava, inoltre, con riferimento alla richiesta del Procuratore federale sulla misura alternativa, che le lezioni si sarebbero tenute nel corso di un pomeriggio a settimane alterne per complessivi sei mesi, dalle 15 alle 19, ai tesserati indicati in seguito dalla Federazione o dal Circolo Ippico di Castelporziano, e che di fatto il debito, in considerazione dei pignoramenti eseguiti, era stato saldato quasi interamente;
- Replicava la Procura Federale confermando il proprio parere favorevole all'applicazione della misura alternativa, ma sottolineando che essa non potesse essere applicata automaticamente a richiesta dell'incolpato, dovendo valutarsi sempre la sua congruità e meritevolezza;

Con dispositivo assunto all'udienza del 16.05.2018 la C.F.A. applicava a carico del sig. Paolo Pomponi la sanzione della sospensione di mesi 5 dall'attività agonistica ex art. 6 lett. d), R.G.,

- La sentenza integrale veniva pubblicata sul sito federale in data 25.05.2018, le cui motivazioni di seguito si trascrivono “...*Prima di entrare nel merito della decisione occorre soffermarsi sulle questioni preliminari riproposte dal reclamante in sede di appello. La tesi del reclamante non può essere accolta. Nel caso in esame, il Procuratore Federale ha portato all'attenzione degli Organi di Giustizia il rapporto intercorso tra due tesserati per l'acquisto e la gestione in comproprietà di un cavallo da destinare a competizioni sportive, poi risolto consensualmente, a seguito del quale il sig. Pomponi è rimasto inadempiente al proprio obbligo di restituire l'acconto versato. L'obbligo di comportarsi con correttezza e lealtà anche nella fase di compravendita e gestione dei cavalli destinati o da destinarsi a competizioni, a giudizio di questa Corte, è sicuramente riferibile all'attività sportiva federale in ragione del ruolo fondamentale che assume il cavallo nel suo esercizio, al pari di qualsiasi atleta...Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, il deferimento del Procuratore Federale trova la sua giustificazione nell'inadempimento dell'obbligo di restituire l'acconto versato dal sig. Patrone a seguito della risoluzione del contratto di compravendita e di pagare le cambiali emesse a tale titolo. In effetti, non è stato oggetto di*



censura il rapporto di compravendita considerato ex sema la circostanza che, nonostante la riconsegna del cavallo oggetto del contratto sciolto per mutuo compenso e l'accettazione dell'impegno alla restituzione dell'acconto versato, quest'ultimo sia rimasto inadempito...Sussiste, pertanto, la violazione contestata all'incolpato dalla Procura Federale. ...”;

- Avverso tale decisione il sig. Pomponi proponeva reclamo innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2018, presentato, in data 1° giugno 2018;
- Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 64 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 112 c.p.c. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d'Appello, per superare l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione, ha assunto, quale momento consumativo della condotta illecita, la scadenza dell'ultima cambiale del 2014. La Corte quindi individuava, “*motu proprio*”, un illecito che è estraneo all'atto di deferimento, che aveva fatto riferimento unicamente alla mancata restituzione della somma percepita per la compravendita del cavallo, avvenuta nell'anno 2012, e alle tre cambiali emesse nel 2012 (l'ultima con scadenza ottobre 2012), rimaste insolute. In tal modo la Corte Federale d'Appello, così come il Tribunale Federale, hanno ritenuto il Pomponi responsabile di un illecito disciplinare mai contestato. La Corte, pertanto, avrebbe deciso *extra petita*;
- Con il secondo motivo, il signor Pomponi insisteva nel sostenere l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE. Infatti, secondo il ricorrente, l'intera vicenda si sarebbe svolta nell'anno 2012, nel quale è stato stipulato il contratto e si è consumato il mancato pagamento delle cambiali, che scadevano tutte nell'anno 2012, mentre nella decisione impugnata si è fatto riferimento alle cambiali emesse nell'anno 2014, in un momento in cui il cavallo, peraltro, non era più iscritto nei ruoli federali. L'illecito disciplinare non sarebbe, inoltre, a formazione progressiva, ma un illecito di pura condotta a consumazione anticipata. Ne conseguirebbe che, al momento in cui è stato emesso l'atto di deferimento, nel gennaio 2018, erano già trascorsi i termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, previsti dall'art. 65 del Regolamento di Giustizia;
- Con un ulteriore profilo del secondo motivo, il ricorrente deduceva il difetto di giurisdizione degli Organi federali, rilevando che i fatti contestati riguardano rapporti interindividuali di natura meramente patrimoniale, la cui cognizione spetterebbe al Giudice ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280;
- Con il terzo motivo, il ricorrente sosteneva, inoltre, la violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 112 c.p.c. Il ricorrente osservava che la Corte d'Appello ha affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero



costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza sia mai stata dedotta nell'atto di deferimento e senza che vi sia alcuna prova documentale che attesti il collegamento.

Il signor Pomponi ha anche richiamato le affermazioni della Corte, secondo cui non vi sarebbe prova che l'assegno Fideuram emesso dal sig. Patrone sia stato incassato dalla Scuderia MP piuttosto che dal ricorrente, circostanza che la Corte ha ritenuto, comunque, poco plausibile, posto che l'assegno a lui intestato non poteva essere girato a terzi. Inoltre, lo stesso Tribunale ha rilevato che non solo il sig. Pomponi non aveva percepito alcunché, ma, oltretutto, si era obbligato per un debito non suo. Secondo il ricorrente tali circostanze, che non sono state contestate, secondo l'art. 115 c.p.c., dovevano darsi per accertate. Anche sotto tale aspetto la Corte avrebbe, quindi, deciso *extra petita*;

- Il ricorrente deduceva poi la violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e 56 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 112 c.p.c., del principio di proporzionalità, l'omessa motivazione e l'illegittima valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione;

Secondo il ricorrente, infatti, del tutto illegittimamente la Corte, pur ritenendo fondata la censura relativa al divieto di cumulo della sanzione della sospensione da cariche e incarichi federali e dall'attività agonistica, avrebbe disposto l'applicazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica;

La Corte, prescindendo del tutto dalla richiesta formulata nel reclamo e in assenza di richiesta in tal senso della Procura in appello incidentale (che quest'ultima non ha proposto), ha applicato la sanzione di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia FISE, che, in relazione alle sanzioni di durata inferiore all'anno, dispone che la sospensione dall'attività agonistica non può determinare la sospensione da cariche e incarichi federali. Essa, al contrario, nell'accogliere il reclamo, sotto questo profilo, avrebbe dovuto fare applicazione della previsione di cui al comma 5 dell'art. 6, che disciplina l'ipotesi inversa, prevedendo che la sospensione dalle cariche e incarichi federali non può essere cumulata alla sospensione dall'attività agonistica;

- Sarebbe, poi, illegittima l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 8, lett. d), del Regolamento (avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità), giacché, in altri casi in cui il danno patrimoniale era ben maggiore, tale circostanza aggravante non sarebbe stata applicata;

Del pari ingiusto il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 9 del Regolamento, prevista per il caso in cui la persona offesa abbia contribuito nel determinare l'evento;

Parimenti illegittima la motivazione alla base dell'inflizione di una sanzione particolarmente pesante a carico del Pomponi, facente leva sulla particolare bravura dell'atleta, anziché sulla sola gravità dell'illecito.



- Nel tentativo di giustificare l'applicazione di una sanzione maggiore rispetto a quella irrogata ad altri tesserati per casi analoghi e più gravi, la Corte avrebbe fatto riferimento ad un precedente del Pomponi riguardante, a detta della stessa Corte, un caso più grave. Eppure, ha evidenziato il ricorrente, in relazione a quel caso è stata applicata la stessa sanzione di cinque mesi di sospensione dall'attività agonistica;
- Del pari illegittimo sarebbe il rigetto dell'istanza di applicazione della sanzione alternativa, consistente nell'obbligo di fornire 52 ore di lezioni di equitazione gratuite ai tesserati, nonostante il parere favorevole espresso dalla Procura. Il corrispettivo che il ricorrente avrebbe potuto pretendere per lo svolgimento di tali lezioni in favore di tre allievi avrebbe coperto l'intero importo di 7.500,00 Euro, pari al debito che ha dato luogo al procedimento disciplinare;
 - Il ricorrente sig. Pomponi quindi concludeva chiedendo che: in via pregiudiziale, sia dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario ovvero il difetto di competenza in favore di Collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 dello Statuto Federale FISE; in ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e competenza, sia accertata la sopravvenuta prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione; in ogni caso sia dichiarata l'assenza di responsabilità e, quindi, il proscioglimento da qualsivoglia addebito, perché i fatti contestati non costituiscono illeciti disciplinari e in ogni caso non sono a lui imputabili; in via subordinata, sia applicata la sola sanzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FISE, della sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni; sempre in via subordinata e in alternativa alla sanzione di cui sopra, sia applicata la misura alternativa di cui all'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE, consistente nell'obbligo, in virtù della sua qualifica di istruttore federale e di sportivo di alto livello tecnico, di impartire lezioni di equitazione e/o tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano, ogni quindici giorni e per il periodo di cinque mesi; la Federazione Italiana Sport Equestri sia condannata al pagamento delle competenze e degli onorari del giudizio e delle spese, comprendenti il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;
 - La Federazione Italiana Sport Equestri non si costituiva in giudizio;
 - Si costituivano la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, che depositavano memoria difensiva, deducendo:
 - l'infondatezza della censura di extrapetizione, in quanto l'illecito disciplinare è stato perpetrato mediante condotte plurime, consistenti nel mancato pagamento degli assegni nell'anno 2012, nel mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, nella persistenza dell'inadempimento ed in quanto non sarebbe stato necessario precisare, nell'atto di contestazione, le precise modalità esecutive dell'illecito;



- il mancato verificarsi della prescrizione, giacché si tratterebbe di illecito permanente, atteso che la condotta sanzionata consisterebbe nell'indebito trattenimento di somme protrattosi nel tempo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'eventuale cessazione della condotta;
- la sussistenza della giurisdizione del giudice sportivo, in quanto le violazioni contestate al Pomponi non avrebbero natura meramente economica, giacché esse, pur trovando origine in un rapporto patrimoniale tra due tesserati, implicherebbero la lesione dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- l'insussistenza dei denunciati vizi di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia, non essendo condivisibile l'affermazione secondo cui la Corte Federale d'Appello avrebbe giudicato *extra petita*, giacché ogni questione trattata sarebbe strettamente aderente all'atto di deferimento, incentrato sul mancato rispetto dell'impegno contrattuale;
- l'infondatezza degli argomenti relativi alla scelta della sanzione, essendo essa rimessa all'esclusiva discrezionalità dell'organo giudicante;
- l'inammissibilità delle censure relative alla mancata applicazione della sanzione alternativa, in quanto non basate su alcuna violazione di norme di diritto o sull'omessa o insufficiente motivazione.
- All'udienza del 23 luglio 2018, sentiti i rappresentanti delle parti, la causa veniva assegnata in decisione e pubblicata in pari data il relativo dispositivo in accoglimento del ricorso;
- La motivazione del Collegio di Garanzia dello Sport veniva depositata in data 12.10.2018;
- Il Collegio di Garanzia dello Sport così motivava la propria decisione *"...Occorre partire dall'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice federale sollevata dal ricorrente, sulla base dell'affermazione secondo cui la fattispecie in relazione alla quale è stata intrapresa l'iniziativa della Procura Federale sarebbe un rapporto di carattere meramente privatistico, caratterizzato da un inadempimento contrattuale la cui cognizione sarebbe riservata al giudice ordinario. L'eccezione è priva di fondamento. È indubbio che della vicenda dell'inadempimento e, segnatamente, della mancata restituzione della somma versata dal Petrone e del mancato pagamento degli effetti cambiari, possa occuparsi il Giudice civile. Ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell'ordinamento federale. Ed è quanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare avendo ritenuti violati i principi di lealtà, probità e correttezza, tutelati dall'ordinamento sportivo. In relazione a tali profili sussiste indubbiamente la giurisdizione degli Organi federali di giustizia, le cui attività possono esplicarsi in maniera del tutto indipendente rispetto alla vicenda processuale che si svolge o si sia svolta innanzi al Giudice ordinario. Analoghe considerazioni spingono a ritenere infondata*



*anche la lamentata incompetenza del Tribunale Federale. La competenza del Collegio Arbitrale prevista dall'art. 68 dello Statuto Federale, come ricorda lo stesso ricorrente, riguarda le controversie di natura meramente patrimoniale tra due tesserati. Mentre oggetto di controversia in questa sede, come sottolineato dalla Procura, non è il rapporto patrimoniale quanto la vicenda di rilievo disciplinare di cui si è detto. Non è fondata nemmeno la censura, sollevata con il secondo e (in parte) anche con il primo motivo, di intervenuta prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE. Il ricorrente ha, in proposito, sottolineato che i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento si sono tutti verificati nell'anno 2012, giacché in tale atto si è fatto riferimento unicamente alla compravendita e all'emissione delle tre cambiali con scadenza nell'anno 2012, rimaste insolute. Mentre, come in precedenza si è evidenziato, i fatti posti alla base dell'affermazione della sua responsabilità disciplinare, tanto dal Tribunale Federale quanto dalla Corte Federale d'Appello, comprendono anche vicende successive all'anno 2012, riguardanti il (parziale) mancato pagamento del debito e delle cambiali emesse, a tal fine, nell'anno 2014. Ciò, ha aggiunto il ricorrente, ha consentito agli Organi federali di prima e seconda istanza di negare la prescrizione dell'azione disciplinare, facendola decorrere dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima cambiale emessa nel 2014. Ma, come hanno sostenuto le resistenti, **l'illecito contestato, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per la mancata restituzione della somma percepita per la vendita del cavallo Clover Lucky, non si era esaurito con i fatti verificatisi nell'anno 2012, oggetto del deferimento, ma continuava a produrre effetti anche successivamente, non risultando intervenuta l'estinzione del debito contratto, con la conseguente possibile valutazione disciplinare dell'azione del signor Pomponi. Come pure hanno sostenuto correttamente le resistenti, la condotta del sig. Pomponi è stata, quindi, ritenuta sanzionabile per effetto dell'indebito trattenimento, protrattosi nel tempo, di somme che l'interessato si era impegnato a restituire, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione solo dall'eventuale (e non intervenuta) cessazione della condotta. Peraltro, come si è prima ricordato, la Procura aveva evidenziato che, al momento del deferimento, il sig. Pomponi non aveva ancora provveduto alla restituzione dell'importo di 15.000,00 Euro ed aveva sottolineato la rilevanza disciplinare di tale comportamento, tenuto conto che l'accordo era intervenuto tra due tesserati FISE e che oggetto di compravendita era un cavallo all'epoca iscritto nei ruoli federali, di cui aveva disposto pur in assenza di un effettivo titolo di proprietà. La Sezione ritiene, invece, fondata la censura sollevata con il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell'art. 64 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui il ricorrente lamenta che il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello hanno posto a base del riconoscimento della sua responsabilità***



disciplinare, e quindi della sanzione comminata, non solo la (parziale) mancata restituzione dell'importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma (anche) l'inadempimento dell'obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 (per un importo peraltro molto inferiore al debito contestato), e quindi di un fatto almeno in parte diverso rispetto a quello oggetto di contestazione. In relazione a tale circostanza la Sezione ritiene fondata anche la censura sollevata con il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 112 c.p.c., per aver gli Organi giudicanti irrogato la sanzione in relazione (anche) al mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, senza che tale inadempimento sia stato indicato nell'atto di deferimento (o in un successivo atto integrativo della Procura Federale). È vero, infatti, che nell'atto di deferimento del 30 gennaio 2018 (acquisito in copia nell'udienza del 23 luglio 2018) si è fatto esclusivo riferimento a fatti risalenti al 2012 e, in particolare, alle cambiali insolte emesse in quell'anno (e non anche alle cambiali emesse nel 2014). Peraltro, come giustamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte d'Appello ha affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza sia mai stata dedotta nell'atto di deferimento, né dagli scritti difensivi delle parti, e senza che vi sia una prova documentale che attesti tale valutazione. Il pieno rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e del diritto di difesa impone che i fatti oggetto di contestazione siano compiutamente definiti nell'atto iniziale del procedimento sanzionatorio, o in eventuali successive integrazioni, in modo da consentire all'incolpato di predisporre una completa ed efficace difesa. Ovviamente, nel corso del giudizio tali fatti possono essere definiti nei loro esatti contorni e nella collocazione temporale. È esclusa, però, la possibilità che l'Organo giudicante possa liberamente ricercare e valutare fatti diversi e ulteriori che non risultino da un atto di deferimento. La modifica d'ufficio anche parziale del tema del decidere, sganciata da una attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato, infatti, altera, inevitabilmente, il contraddittorio e influisce anche sulla terzietà del giudice, che finisce per assumere un ruolo attivo nella costruzione dell'accusa. Se, nel corso del procedimento, i fatti risultino (anche parzialmente) diversi da come descritti nel deferimento (per modalità della condotta, nesso di causalità, tempo e luogo degli eventi), la Procura deve, pertanto, procedere ad una integrazione del deferimento. Non sono condivisibili, quindi, sul punto, le argomentazioni esposte dalla Procura Generale e dalla Procura Federale che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, hanno sostenuto che la sussistenza del vizio sarebbe da escludere in quanto il fatto disciplinarmente rilevante sarebbe costituito dall'inadempimento realizzato attraverso plurime attività esecutive anche successive ai contestati fatti del 2012. Infatti, nel caso



di specie, è avvenuto che al signor Pomponi è stato contestato di non aver provveduto alla restituzione della somma incassata per la compravendita di un cavallo e il mancato pagamento di cambiali emesse nel 2012, mentre gli organi giudicanti hanno ritenuto di individuare (anche) fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto di deferimento per giustificare l'irrogazione della sanzione (e determinarne la misura). Come rilevato dal ricorrente (e si è prima ricordato), il riferimento a tali fatti ulteriori è stato, peraltro, utilizzato anche al fine di affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, con evidente individuazione d'ufficio di circostanze ulteriori rispetto all'iniziativa dell'organo requirente. Per tutto quanto esposto, si deve disporre l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice d'appello della decisione impugnata...”;

- Con comunicazione via pec del 12.10.2018 il C.G.S. “...facendo seguito alla decisione della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 68/2018...” trasmetteva il fascicolo del procedimento per il seguito di competenza;

- Con provvedimento del 15.10.2018 il Presidente facente funzioni del Corte Federale di Appello, vista la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI 12 ottobre 2018 n. 68/2018, comunicata alla Federazione Italiana Sport Equestri il 9 ottobre 2018, con cui è stata annullata con rinvio la decisione della Corte Federale di Appello 29 maggio 2018 R.G. 5/2018 (P.A. 90/2017), resa nei confronti del Sig. Paolo Pomponi; considerato che occorre formare il Collegio con persone fisiche diverse da quelle che hanno formato la Corte Federale di Appello che ha emanato la decisione annullata (Coll. Gar. Sport, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 14; Coll. Gar. Sport, Sez. Consultiva, parere 9 aprile 2018 n. 3), ossia gli Avvocati Anna Maria Pitzolu, Giuseppe Vincenzo Marino e Giorgio D'Alessio; preso atto del provvedimento di astensione del Presidente della Corte Federale di Appello, pronunciato già il 24 aprile 2018 nella precedente fase giustiziale endofederale, nonché della sopraggiunta cessazione dell'Avv. Giorgio D'Alessio dalla carica di componente della medesima Corte; visto l'art. 58 comma 3 Regolamento di Giustizia FISE, fissava l'udienza del 08.11.2018 per la trattazione e la decisione;

- In data 17.10.2018 l'avv. Cacace, sostenendo la prevalenza del dispositivo sulla motivazione laddove il primo non disponeva il rinvio alla Corte Federale di Appello diversamente da quanto indicato in motivazione, depositava innanzi il C.G.S. istanza di correzione materiale della decisione assunta dallo stesso assunta n. 68/2018;

- Con la suddetta istanza, l'avv. Cacace chiedeva al C.G.S. la correzione dell'errore materiale della sentenza con la modifica della stessa sostituendo alla pagina 12 paragrafo 13 la locuzione “si deve disporre l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice d'Appello



della decisione impugnata” con con la seguente affermazione “*si deve disporre l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della decisione impugnata*” per renderla conforme al dispositivo che statuisce “*Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata*”;

- In data 25.10.2018 la Procura Federale depositava la propria memoria difensiva rilevando che il Collegio di Garanzia avrebbe definitivamente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione di incompetenza del Tribunale Federale e di prescrizione;

- Sempre a mente della Procura, il C.G.S. riteneva corretta la contestazione dell'illecito come formulato, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per la mancata restituzione della vendita percepita del cavallo Clover Lucky, non esauritasi nell'anno 2012 e protrattasi anche successivamente, non risultando intervenuta l'estinzione del debito contratto, con la conseguente possibile valutazione disciplinare dell'azione del sig. Pomponi e la decorrenza del termine di prescrizione solo dall'eventuale (e non intervenuta) cessazione della condotta;

- Prosegue la Procura, rilevando come il C.G.S. abbia censurato la gravata sentenza della C.F.A. solo nella misura in cui detto organo ha liberamente ricercato e valutato – sganciandosi da un'attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato – fatti diversi e ulteriori che non risultavano nell'atto di deferimento;

- Concludeva la Procura chiedendo l'accertamento definitivo della responsabilità disciplinare del sig. Pomponi come contestata nell'atto di deferimento applicando a carico dello stesso la sanzione già stabilita con il provvedimento poi annullato con rinvio dal C.G.S. o in quella diversa ritenuta di giustizia;

- Con istanza depositata in data 30.10.2018 presso la C.F.A. il Sig. Pomponi chiedeva disporsi anche *inaudita altera parte* la revoca del provvedimento del 15.10.2018 con il quale questa C.F.A. aveva dato inizio al presente giudizio di rinvio prendendo atto dell'annullamento senza rinvio disposto dal C.G.S., chiedendo in via subordinata la sospensione del procedimento che il C.G.S. si pronunciasse sull'istanza di correzione materiale depositata;

- Con la suddetta istanza, venivano rappresentati dal Sig. Pomponi i danni che lo stesso sarebbe andato a subire per effetto di un giudizio di rinvio che, come dallo stesso assunto, non si sarebbe dovuto celebrare;

- Con successiva istanza integrativa del 31.10.2018 il sig. Pomponi insisteva affinché la C.F.A., *inaudita altera parte*, revocasse il provvedimento del 15.10.18 chiedendo in via subordinata la sospensione del procedimento che il C.G.S. si pronunciasse sull'istanza di correzione materiale depositata e, in via



ulteriormente subordinata, la revoca del provvedimento del 15.10.18 con riserva di fissare nuova udienza all'esito dell'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport;

- Tale istanza integrativa sull'assunto che con pec del 31.10.18 il C.G.S. aveva comunicato alle parti in causa che l'udienza di trattazione dell'istanza di correzione della decisione n. 68/18 sarebbe stata trattata collegialmente *“nel prossimo mese di novembre”*;
- In data 02.11.2018 l'avv. Cacace depositava memoria difensiva con la quale lamentava *“...Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 12 bis Statuto del CONI. Violazione degli artt. 58 e 62 del Codice di Giustizia Sportiva. Falsa applicazione dell'art. 62, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Violazione dell'art. 384 c.p.c.. Istanza di revoca del provvedimento del Presidente facente funzioni della Corte federale di Appello FISE del 15.10.2018 di fissazione di udienza. In subordine istanza di sospensione del presente procedimento. In ulteriore subordine, istanza di revoca del provvedimento del Presidente facente funzioni della Corte federale di Appello FISE del 15.10.2018 con il quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del cd. Giudizio di rinvio all'8 novembre 2018, con riserva di fissare allo scopo eventuale nuova data all'esito dell'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport...Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione del principio del giusto processo. Violazione del diritto di difesa. Dovuta applicazione dell'art. 64 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 112 c.p.c. In ogni caso dovuta applicazione dell'art. 58 Regolamento di Giustizia FISE....Violazione dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia FISE. Violazione degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di Giustizia FISE. Violazione dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE. Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione del principio di proporzionalità. Omessa motivazione. Illegittimità della adottata misura della sanzione in ragione della sua palese violazione dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificerebbero. Violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE...Prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. Violazione dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva. Violazione dell'art. 2935 c.c.. Difetto di giurisdizione del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello FISE. Violazione dell'art. 3 della L. 17.10.2003 n. 280. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43, 44, 45 e 56 del Regolamento di giustizia FISE. Incompetenza del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello FISE. Violazione dell'art. 68 dello Statuto FISE. Violazione dell'Art. 1 Statuto CONI e art. 2 Costituzione. Insufficiente motivazione...”*
- Il Difensore concludeva chiedendo che la C.F.A. volesse *“...revocare, anche inaudita altera parte, il provvedimento del 15.10.2018 con il quale ha dato avvio al presente giudizio e in ogni caso voglia prendere atto dell'annullamento senza rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n.*



68/2018 e disporre la cancellazione dal ruolo del presente procedimento; in via subordinata voglia disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione del presente procedimento in attesa che il Collegio di Garanzia dello Sport si pronunci sull'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto al paragrafo 13 della decisione n. 68/2018; in via ulteriormente subordinata voglia revocare, anche inaudita altera parte, il provvedimento del 15.10.2018 con il quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del cd. giudizio di rinvio all'8 novembre 2018, con riserva di fissare allo scopo eventuale nuova data all'esito dell'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport che, come preannunciato dallo stesso, si terrà nel mese di novembre 2018; in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione e/o il difetto di competenza in favore del Giudice Ordinario e più nello specifico in favore di Collegio arbitrale da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 dello Statuto Federale FISE; nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e/o competenza, accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e, conseguentemente, il proscioglimento del Sig. Paolo Pomponi da qualsivoglia addebito; in ogni caso dichiarare l'esenzione di responsabilità e, quindi, il proscioglimento del Sig. Paolo Pomponi da qualsivoglia addebito in applicazione del principio del ne bis in idem e perché i fatti contestati non sussistono, non costituiscono illeciti disciplinari e in ogni caso non sono imputabili al Sig. Paolo Pomponi...in via subordinata, senza che ciò costituisca alcuna ammissione di responsabilità, applicare la sola sanzione di cui all'art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE, della sola sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni; sempre in via subordinata e senza che ciò costituisca alcuna ammissione di responsabilità, in alternativa alla sanzione di cui sopra applicare la misura alternativa di cui all'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE consistente nell'impegno/obbligo del Sig. Paolo Pomponi, in virtù della sua qualifica di istruttore federale e di sportivo di alto livello tecnico, di impartire lezioni di equitazione e/o tenere stage presso il Centro Equestre Castel Porziano in Roma alla Via del Lido di Caste Porziano n. 141 ogni quindici giorni e per il periodo di cinque mesi (pari alla sanzione applicata in secondo grado la prima volta) detratto il periodo di sanzione già scontata al momento di emissione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, in favore dei tesserati ritenuti meritevoli e indicati dalla Federazione Italiana Sport Equestri...;

- Con provvedimento del 02.11.2018 il Presidente f.f. della C.F.A., “...visto il proprio provvedimento 15 ottobre 2018, di formazione del Collegio e di fissazione dell'udienza dell'8 novembre 2018 per la trattazione del giudizio di rinvio in esito alla trasmissione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, della decisione n. 68/2018 unitamente al fascicolo del relativo procedimento n. 40/2018, per il seguito di competenza; viste le istanze 30 e 31 ottobre 2018 del Sig. Paolo Pomponi, a ministero dell'Avv.



Fabrizio Cacace, con cui si deduce che il superiore organismo di giustizia sportiva avrebbe invece pronunciato annullamento senza rinvio e conseguentemente si chiede (qui in sintesi) che la Corte Federale di Appello revochi il provvedimento di cui al precedente punto 1 ovvero sospenda il procedimento in attesa che il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni si pronunci sulla istanza, nelle more proposta, di correzione della citata decisione n. 68/2018; visto l'art. 56 Regolamento di Giustizia FISE...” confermava l'udienza dell'8 novembre 2018 per la trattazione e la decisione sia del gravame, sia delle preliminari sopra dette istanze 30 e 31 ottobre 2018;

- All'udienza del 08.11.2018, presenti per la Procura l'avv. Carlevaro e per il sig. Pomponi l'avv. Cacace, questi insisteva “...per la sospensione dei termini richiedendo rinvio dell'udienza con sospensione del procedimento per le ragioni esposte nelle memorie da ultimo depositate...”;
- La Procura non si opponeva ed il Collegio “...in accoglimento dell'istanza di rinvio della Difesa, avanzata in ragione della pendenza innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI della istanza di correzione della decisione n. 68/2018, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza...” rinviava all'udienza dell'8 gennaio 2019, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. d) RG FISE...”;
- Con provvedimento del 20.12.2018 il Presidente f.f. a causa di proprio sopraggiunto legittimo impedimento che no gli avrebbe consentito la partecipazione all'udienza del 08.01.2019, disponeva d'ufficio all'udienza del 10.01.2019;
- In data 11.12.2018 il C.G.C. “...vista l'istanza di correzione dell'errore materiale, depositata, in data 17 ottobre 2018, dalla difesa del ricorrente sig. Pomponi; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; udito, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2018, il Relatore, cons. Giovanni Iannini; ritenuto che non sussistano i presupposti per la richiesta correzione di errore materiale, atteso che il dispositivo della decisione deve ritenersi integrato dalla motivazione, il cui contenuto, nella fattispecie, è basato sulla persistenza dell'inadempimento e sul carattere permanente dell'illecito contestato ed è, quindi, pienamente coerente con la decisione di annullamento con rinvio...” respingeva l'istanza di correzione materiale;
- In data 07.01.2019 il sig. Pomponi depositava quindi istanza con la quale chiedeva che la C.F.A., anche *inaudita altera parte*, revocasse i provvedimenti del 08.11.18 e del 20.12.18 con cui aveva disposto la prosecuzione del presente giudizio ovvero, in subordine, affinché disponesse la sospensione del procedimento in attesa che il TAR si fosse pronunciato sul ricorso rg. 15054/2018 nel frattempo proposto dal sig. Pomponi;



- A sostegno della suddetta istanza, infatti, deduceva la Difesa dell'incolpato di aver proposto avverso la sentenza n. 68/18 del C.G.S. ricorso innanzi il TAR del Lazio, integrandolo successivamente con i motivi aggiunti, sostenendo l'illegittimità del rinvio alla C.F.A. con la contestata ordinanza n. 81/2018 eccependo il difetto di giurisdizione e di competenza degli Organi di Giustizia, comunque ribadendo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;
- Con provvedimento del 07.01.2019 questo Collegio rigettava l'istanza depositata in pari data dalla Difesa del sig. Pomponi rilevando che *"...si chiede in via subordinata la sospensione del presente procedimento "in attesa che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si pronunci sul ricorso RG n. 15054/2018 proposto dal Sig. Paolo Pomponi" avverso vari provvedimenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e della Corte Federale d'Appello della FISE; letti i documenti allegati alla istanza predetta e preso atto che con il ricorso giurisdizionale di cui sopra e i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati vari provvedimenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e della Corte Federale d'Appello FISE, con contestuale domanda di risarcimento del danno; vista l'ordinanza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 81 dell'11 dicembre 2018, pure dall'incolpato impugnata innanzi al Giudice Amministrativo, con la quale è la stata rigettata istanza correzione di errore materiale della sopra detta decisione n. 68/2018, "atteso che il dispositivo della decisione deve ritenersi integrato dalla motivazione, il cui contenuto, nella fattispecie, è basato sulla persistenza dell'inadempimento e sul carattere permanente dell'illecito contestato ed è, quindi, pienamente coerente con la decisione di annullamento con rinvio"; ritenuto pertanto che il superiore organo di Giustizia Sportiva ha confermato l'obbligo di procedere al presente giudizio disciplinare di rinvio, sicché non potrebbe in ogni caso darsi alcuna revoca dei provvedimenti 8 novembre 2018 e 20 dicembre 2018..."* ritenendo infine che, nello specifico, non fosse dedotto alcuno dei motivi che, alla luce del Regolamento di Giustizia FISE, avrebbero consentito astrattamente la sospensione del giudizio;
- All'udienza del 10.01.2019, erano presenti per la Procura l'avv. Carlevaro che si riportava integralmente alla memoria di costituzione depositata e per il sig. Pomponi l'avv. Cacace;
- La Difesa, pur riportandosi alle contestazioni presentate in sede di ricorso al TAR(depositato in atti e ai propri scritti difensivi, chiedeva preliminarmente che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio in quanto sarebbe stato effettuato un rinvio oltre il termine previsto dall'art. 57 RG FISE senza che ciò fosse stato chiesto dal Difensore;
- Secondo tale tesi, infatti, la richiesta doveva considerarsi quella di cui all'istanza del 30.10.2018 (e successiva integrazione del 31.10.2018) ossia di sospensione e non di rinvio ai sensi del citato art. 57



lett. D);

- La Procura opponeva che era stato chiaramente verbalizzato il riferimento all'art. 57 RG comma 5 lett. D) evidenziando che all'udienza dell'8 novembre 2018 la Difesa del tesserato, come appunto risulta dal relativo verbale, aveva insistito per la sospensione dei termini, richiedendo rinvio dell'udienza con sospensione del procedimento per le ragioni esposte nelle memorie da ultimo depositate affermando che la richiesta aveva avuto come conseguenza la sospensione dei termini del procedimento, chiedendo pertanto che l'eccezione venisse respinta;

- All'esito della camera di consiglio veniva letto alle parti il dispositivo con il quale il sig. Pomponi veniva condannato alla sospensione di mesi 3 dall'attività agonistica ex art. 8 lettera D);

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaurita la dovuta ricostruzione dell'articolata vicenda, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue circa l'attività allo stesso demandata all'esito della decisione n. 68/18 assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di circoscrivere i confini della propria attività decisoria.

L'art. 62 comma n. 2 del Codice della Giustizia Sportiva afferma che in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Questa Corte, in forza del summenzionato articolo, deve attenersi a quanto viene richiesto di accertare con il provvedimento di rinvio del C.G.S., laddove le altre questioni devono ritenersi definitivamente accertate.

La pronuncia del C.G.S. vincola non solo al principio di diritto ma anche – evidentemente - ai relativi presupposti di fatto.

Come espresso da costante giurisprudenza di legittimità, giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata ma anche alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, acquisiti al processo, costituenti il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame di essi verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia emessa (Cass. N. 4587/09).



Ed ancora, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di rinvio, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice di rinvio (Cass. N. 8225/13).

Diversamente, laddove il giudice del rinvio dovesse ampliare i confini del proprio accertamento, così come delimitati dal C.G.S. porrebbe in essere una evidente lesione dei diritti sostanziali e processuali delle parti che si vedrebbero costretto a subire un nuovo giudizio su fatti già accertati e non oggetto di terza delibazione di merito nel giudizio di rinvio.

Ciò posto, Il C.G.S. ha affermato:

- L'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione affermando che, sebbene sia indubbio che della vicenda dell'inadempimento e, segnatamente, della mancata restituzione della somma versata dal Petrone e del mancato pagamento degli effetti cambiari, possa occuparsi il Giudice Civile, ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell'ordinamento federale.
- L'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale Federale, atteso che la competenza del Collegio Arbitrale prevista dall'art. 68 dello Statuto Federale, come ricorda lo stesso ricorrente, riguarda le controversie di natura meramente patrimoniale tra due tesserati, mentre oggetto di controversia in questa sede, come sottolineato dalla Procura, non è il rapporto patrimoniale quanto la vicenda di rilievo disciplinare di cui si è detto.
- L'infondatezza dell'intervenuta eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE poichè l'illecito contestato, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per la mancata restituzione della somma percepita per la vendita del cavallo Clover Lucky, non si era esaurito con i fatti verificatisi nell'anno 2012, oggetto del deferimento, ma continuava a produrre effetti anche successivamente, non risultando intervenuta l'estinzione del debito contratto, con



la conseguente possibile valutazione disciplinare dell'azione del signor Pomponi.

Fermo quanto sopra esposto il C.G.S. ha accolto *con rinvio* il ricorso presentato dal sig. Pomponi ritenendo:

- Fondata la censura circa la violazione dell'art. 64 RG, affermando che il Tribunale e la Corte Federale hanno posto a base della responsabilità disciplinare non solo la mancata restituzione dell'importo ricevuto ma anche il mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, essendo il fatto diverso da quello oggetto di contestazione;
- Fondata la censura sollevata circa la violazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 112 c.p.c., per aver gli Organi giudicanti irrogato la sanzione in relazione (anche) al mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, senza che tale inadempimento fosse stato indicato nell'atto di deferimento (o in un successivo atto integrativo della Procura Federale).

Su tali rilievi di fondatezza del reclamo proposto dal sig. Pomponi, lo scrivente Collegio, è chiamato a decidere, uniformandosi a quanto indicato dal C.G.S., ovvero commisurando la sanzione ai soli fatti contestati nell'atto di incolpazione.

Deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di estinzione del procedimento formulata all'udienza del 10.01.19 dalla Difesa del sig. Pomponi, sull'assunto che con le memorie 30 e 31 ottobre sarebbe stata chiesta la sospensione del procedimento e non già il rinvio ex art. 57 lett. D.

Appare chiaro dal tenore del verbale redatto e sottoscritto dalle parti all'udienza del 08.11.2018, che la Difesa del sig. Pomponi ha espressamente fatto richiesta di rinvio con sospensione dei termini ex art. 57 lett. D).

In ogni caso l'istanza, sulla quale il Collegio decideva, veniva accolta – non per il semplice fatto di essere stata presentata – ma in ragione della istanza di correzione materiale presentata al C.G.S. da cui – in astratto – poteva dipendere la perseguibilità o meno del presente giudizio di rinvio.

Diversamente sostenendo, e cioè che la sospensione debba automaticamente concedersi per la *mera* istanza dell'incolpato, significherebbe svuotare di significato i principi e le norme regolamentari nonché la funzione



di valutazione e decisoria – anche sulle istanze di parte – degli organi di giustizia.

Con riferimento all'istanza del 07.01.2019 depositata dalla Difesa per le ragioni trascritte in premessa, si evidenzia come nelle circostanze a sostegno della stessa non si ravvisano elementi idonei per poterla accogliere ovvero funzionali alla definizione del presente procedimento.

Diversamente dalla richiesta di sospensione del 08.11.18, la cui istanza è stata accolta e motivata sull'assunto sopra indicato, quella del 07.01.19 fonda sulla pendenza di un giudizio innanzi il TAR che, a prescindere dagli esiti dello stesso, nulla possono aggiungere o togliere al ruolo di rinvio dello scrivente Collegio per un fatto disciplinare accertato.

La Difesa, tra l'altro, chiedeva con la suddetta istanza la sospensione *“in attesa che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si pronunci sul ricorso RG n. 15054/2018”*.

Tale attesa *ad libitum* è in palese contrasto proprio con il diritto del sig. Pomponi di definire nel rispetto dei principi che governano la giustizia sportiva, ovvero la celerità e speditezza della stessa, la propria posizione con la Federazione di appartenenza.

Tanto è ancor più vero alla luce del fatto che, nel presente giudizio rescissorio nulla deve essere provato oltre a quanto già affermato dal C.G.S. che si ponga come presupposto logico giuridico alla decisione (e alla funzione) qui assunti.

Le richieste sub A), B), C) della memoria del 02/11/2018 devono considerarsi definitivamente assorbite e superate stante il rigetto dell'istanza di correzione materiale presentata al C.G.S. dal sig. Pomponi e del conseguente provvedimento di rinvio.

Le eccezioni sub D), E), F) della predetta memoria sono coperte dal giudicato della sentenza di rinvio del C.G.S. ed in ogni caso questo Collegio assume le motivazioni in questa sede come proprie, rifacendosi alle medesime argomentazioni logiche e giuridiche – già ampiamente riportate nella presente decisione.

Rispetto alle richieste subordinate della memoria del sig. Pomponi sub. G), H) la C.F.A., di già accertata definitivamente all'esito dei precedenti giudizi la responsabilità del sig. Pomponi circa la violazione dei



Federazione Italiana Sport Equestri

principi di lealtà, correttezza e probità per la mancata restituzione delle somme incassate dalla vendita del cavallo Clover Lucky, questo Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'attività agonistica ex art. 6) lett. D) R.D.G. per mesi 3, detratto il presofferto.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, ritenuto l'incolpato responsabile dell'illecito a lui ascritto, applica la sanzione di cui all'art. 6 comma 1 lett. D) del RG FISE della sospensione dall'attività agonistica per mesi 3 da cui va detratto il periodo di sospensione presofferto.

Manda la segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 18.01.2019.

Presidente f.f. Avv. Armando Argano

Componente Avv. Simone Colla

Componente Relatore Avv. Riccardo Aquilanti